**Giuseppe Lorini**

***Armikun mos e duaj, po nderin i a ruaj*.**

**In: Renzo R. Cavalieri e Giorgio F. Colombo (eds.),**

***Il massimario. Liber Amicorum Gabriele Crespi Reghizzi*.**

**Milano, Giuffrè, 2013.**

*Armikun mos e duaj,*

*po nderin i a ruaj*.

Il nemico non amarlo,

ma del suo onore abbi riguardo.

Come scrive Émile Durkheim (nel libro *Les règles de la methode sociologique*, Paris, F. Lacan, 1895, p. 12) il diritto, come altri fatti sociali, “in virtù di un privilegio del quale non troviamo esempio nel dominio biologico, si esprime una volta per tutte in una formula che si ripete di bocca in bocca, che si trasmette mediante l’educazione, che si fissa perfino per iscritto. Tale è l’origine e la natura delle regole giuridiche e morali, degli aforismi e dei detti popolari.” Secondo quanto suggerisce Durkheim, nei proverbi possono trovare espressione quegli elementi che compongono la struttura dei diritti popolari, dei *folklaws*.

È il caso di questo proverbio albanese, che potremmo definire a pieno titolo “un proverbio giuridico”, in quanto letteralmente dà voce, formula linguisticamente, una norma del diritto popolare delle montagne albanesi.

Questo proverbio esprime il valore dell’onore [*nder*], un concetto giuridico fondamentale nell’antico diritto del popolo delle montagne dell’Albania, quel diritto che, secondo la leggenda, venne codificato nel *Kanûn* da Lek Dukagjini nel XV secolo. (In realtà, il *Kanûn* venne codificato all’inizio del XX secolo dal padre francescano Stefano Costantivo Gjeçov. Alla raccolta del diritto consuetudinario di Gjeçov seguirono la codificazione del padre francescano Bernardin Palaj e la codificazione del sacerdote Ernesto Cozzi.)

Il significato del proverbio è chiaro. Come scrive Giuseppe Schirò Junior (nella *Storia della letteratura albanese*, Milano, Nuova Accademia Editrice, 1959, p. 49), “l’onore dell’uomo è sacro e nessuno ha il diritto di recare ad esso offesa alcuna. L’amico si ama, il nemico si odia, ma l’onore del secondo è sacro quanto quello del primo.”

Il concetto giuridico di onore è al centro anche di un secondo proverbio giuridico albanese:

*Trimin vrite,*

*po mos e shaj.*

*Il valoroso uccidilo,*

*ma non insultarlo.*

Passando dai proverbi giuridici albanesi al testo del *Kanûn*, appare chiara la centralità del concetto di onore nel diritto popolare penale albanese, specialmente in connessione all’istituto della vendetta. L’onore si riprende (in altri termini, il disonore viene cancellato) non con un risarcimento, ma con la vendetta di sangue [*Gjakmarrja*] o con un perdono generoso, come detta l’articolo 598 del *Kanûn*:

“*Ndera e mârrun nuk shperblehet me gjâ, por a me të derdhun të gjakut, a me të falun fisnikisht*”.

“Il disonore non si vendica con compensi, ma con spargimento di sangue o con un perdono generoso.”

Chi perde l’onore è, per la comunità albanese, una persona morta, come detta l’articolo 600 del *Kanûn*:

“*Aj, të cillit i u muer ndera, xêhet i dekun kah kanûj a*”.

“Di fronte alla legge il disonorato è considerato persona morta.”

Connesso al concetto di onore è anche l’istituto della “*besa*”, la parola data, la promessa, la parola d’onore, che deve essere mantenuta anche a costo della propria vita, a pena di perdita dell’onore.

Il concetto di onore non è però, ovviamente, un concetto giuridico specifico del *Kanûn* albanese. Il concetto di onore si trova al centro di molti diritti penali popolari. La parola ‘onore’ la ritroviamo, ad esempio, in un’altra codificazione di un *folklaw*: il *Codice della Vendetta barbaricina*, quel codice (redatto nel 1959 da Antonio Pigliaru) che raccoglie e descrive le norme giuridiche che regolano la vita delle comunità pastorali della Barbagia (una regione nella provincia di Nuoro).

La parola ‘onore’ si trova già nell’articolo 1 del *Codice della vendetta barbaricina* che è una sorta di “norma fondamentale” dell’ordinamento giuridico barbaricino:

“L’offesa deve essere vendicata. Non è uomo d’*onore* chi si sottrae al dovere della vendetta.”

Con l’espressione ‘uomo d’onore’, Pigliaru traduce in italiano il termine barbaricino ‘*balente*’, che in origine designava il “*vir*” (come scrive Pigliaru nel libro *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1959), “l’uomo forte”, “l’uomo che è sempre capace di dominare, con la sua virtù, la fortuna”.

Il concetto di “onore” è alla base di un’altra nozione fondamentale del diritto penale barbaricino: la nozione di “offesa”. Nell’articolo 11 del *Codice della vendetta barbaricina*, infatti, si legge:

“Un’azione determinata è offensiva quando l’evento da cui dipende l’esistenza di essa è preveduto e voluto allo scopo di ledere l’altrui onorabilità e dignità”.

Curiosamente, però, il concetto di “onore”, del quale non si fatica a comprende la rilevanza nei diritti popolari non-scritti, non è relegato solo in questi angoli nascosti del diritto: esso è un concetto rilevante anche per i diritti statali, per i “diritti egemoni”, per riprendere un’espressione dell’antropologo Luigi Lombardi Satriani. Il concetto di “onore”, dal punto di vista giuridico, è una sorta di “fossile vivente”, per utilizzare il lessico di Charles Darwin: è una struttura giuridica arcaica, primitiva, che sopravvive nei diritti statuali contemporanei. Prendiamo il caso del diritto italiano. Un rinvio al concetto di onore lo ritroviamo, ad esempio, nell’articolo 54 della Costituzione italiana in relazione all’atto giuridico del giuramento:

“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed *onore*, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

E la parola ‘onore’ appare, ad esempio, sia nella formula del giuramento che, secondo il diritto italiano, deve essere prestato dal Presidente del Consiglio e dai ministri, sia nella formula del giuramento dei giudici costituzionali.

Ecco la formula del giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri:

“Giuro sul mio *onore* di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione.”

Ed ecco la formula del giuramento dei giudici costituzionali:

“Giuro sul mio *onore* di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato esercitando le mie funzioni di Giudice della Corte Costituzionale nell'interesse supremo della nazione.”

In conclusione, il termine ‘onore’ che appare nella traduzione italiana proposta da Giuseppe Schirò Junior del proverbio giuridico albanese:

*Armikun mos e duaj, po nderin i a ruaj*,

si ritrova sia nel testo del *Kanûn* albanese, sia nel *Codice della vendetta barbaricina* di Antonio Pigliaru, sia nel testo della Costituzione italiana*.* Ma, ci si potrebbe domandare, in questi tre testi giuridici il termine ‘onore’ si riferisce sempre allo stesso concetto?